

Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Stump e Camba Constenla/Corte di giustizia

(Causa F-60/06)

(2006/C 165/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Krisztina Stump (Lussemburgo, Lussemburgo) e Carmen Camba Constenla (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)

Convenuto: Corte di giustizia delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- annullare le decisioni di nominare le ricorrenti funzionarie delle Comunità europee determinando il loro grado di assunzione ai sensi dell'art. 12 o 13 dell'allegato XIII dello Statuto;
- condannare la Corte di giustizia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono motivi molto simili a quelli dedotti nella causa F-12/06 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU C 86 dell'8.4.2006, pag. 48.

Ricorso presentato il 12 maggio 2006 — Sapara/Eurojust

(Causa F-61/06)

(2006/C 165/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cathy Sapara (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentata da avv.ti G Vandersanden e C. Ronzi)

Convenuto: Eurojust

Conclusioni della ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 6 luglio 2005 recante risoluzione del suo contratto, e ordinare la sua reintegrazione in Eurojust a partire da tale data;
- ordinare il risarcimento del danno sofferto dalla ricorrente, valutato in via provvisoria ed equitativa come pari a

EUR 200 000, a titolo di danno morale, nonché il pagamento delle retribuzioni della ricorrente dal luglio 2005 al 15 ottobre 2009 a titolo di danno materiale;

- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, già agente temporaneo di Eurojust, impugna la decisione di risolvere il suo contratto alla fine del periodo di prova.

A sostegno delle proprie domande, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 14 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA) e dell' art. 9 dello Statuto del personale;
- violazione del principio generale di diritto che impone la motivazione di ogni atto che incida sugli interessi della ricorrente;
- manifesti errori nella valutazione dei fatti che hanno portato ad errori di diritto;
- violazione del principio generale di buon andamento dell'amministrazione e dei diritti della difesa;
- sviamento di potere.

Riguardo alla richiesta di risarcimento, la ricorrente ritiene di essere stata vittima di molestie e di essere stata diffamata in diverse occasioni.

Ricorso presentato il 23 maggio 2006 — Guarnieri/Commissione

(Causa F-62/06)

(2006/C 165/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgio) (Rappresentante: E. Boigelot, avocat)

Convenuto: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 5 agosto 2005, che pregiudica la ricorrente procedendo, ai sensi della regola anti-cumulo prevista dall'art. 67, n. 2, dello Statuto, alla deduzione della pensione belga di orfano dall'assegno familiare e disponendo, quindi, la trattenuta di un determinato importo sulla sua retribuzione, in forza dell'art. 85 dello Statuto;